



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO

per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di appalti e/o concessione di lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 22 maggio 2019

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2
(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio come individuato dall'articolo 113 del Codice, in relazione alla natura dell'appalto o concessione di lavori, servizi e forniture ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento delle attività specifiche indicate all'articolo 3.

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

- a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità (Corte Conti sez. Autonomie delibera nr. 2/2019);
- b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Con il termine "collaboratore" si intendono anche "profili professionali non tecnici, purchè necessari ai compiti da svolgere" (Corte Conti Veneto delibera 1/2019)

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3
(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti ;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;

i) collaboratore tecnico/giuridico/amministrativo.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Responsabile dell'area, tenuto conto di quanto previsto dall'art.38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati nonché le percentuali dell'incentivo applicabili e il cronoprogramma.

4. Non possono far parte del gruppo di lavoro i soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del D.Lgs. 165/2001. Chi dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

5. I Responsabili del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di area cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

6. Il Responsabile di area mantiene la facoltà di revocare e modificare, nell'esercizio delle proprie potestà organizzative, la nomina del Responsabile del procedimento e dei collaboratori.

Articolo 5

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art.113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura di competenza fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 6

(Costituzione, quantificazione del fondo incentivante)

1. Il fondo di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è costituito ed alimentato da una somma pari ad una percentuale, fino ad un massimo del 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, IVA esclusa, e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso tra cui quelli della sicurezza, degli imprevisti stimati e delle somme a disposizione, nonché di ciascun servizio e fornitura, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, salve le eccezioni previste al comma 4.
 2. Il valore di una concessione su cui calcolare l'incentivo è dato dal fatturato totale che si prevede possa derivare dalla fornitura dei servizi a favore dell'insieme degli utenti e non sul canone di concessione (Corte Conti Veneto delibera 455/2018)
 3. L'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche si applica anche qualora la procedura di gara sia svolta con l'utilizzo di piattaforme di e-procurement ove ne sussistano i presupposti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.
 4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg del Codice).
 5. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, ultimo periodo del Codice l'incentivo si applica ai contratti aventi ad oggetto servizi o forniture solo qualora sia stato formalmente nominato il Direttore dell'esecuzione ai sensi delle linee guida ANAC n.3/2016, par.10.2. Per importi superiori a 500.000,00 euro il Direttore dell'esecuzione non può essere il RUP. La necessità della nomina del Direttore dell'esecuzione è prevista nella programmazione annuale approvata ed è di norma prevista in appalti/concessioni di servizi o forniture con valenza ultrannuale.
 6. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - per un ammontare pari all'**80%**, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 7, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - per un ammontare pari al **20%**, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
1. La costituzione del fondo e l'applicazione dell'incentivo è prevista anche per i seguenti appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro:
 - a) qualora sia prevista e svolta la fase di progettazione completa di tutti gli elementi previsti dalle vigenti disposizioni;
 - b) qualora si tratti di appalti o concessioni riconosciuti dalla Giunta comunale, in via eccezionale con l'atto di approvazione del progetto o atto di indirizzo, di particolare complessità tecnica e affidati con procedura, diversa dall'affidamento diretto, che preveda la comparazione di almeno 3 offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La complessità è valutata tenendo conto del tipo di procedura di affidamento, del numero di potenziali partecipanti, dell'importo e della tempistica prevista.
1. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

A) - LAVORI ED OPERE PUBBLICHE

importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Fino ad €500.000	2,0%
Oltre €500.000 e fino ad €1.000.000	1,5%
Oltre €1.000.000	1,0%

B) – SERVIZI/FORNITURE

importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
Superiore ad €40.000 e fino alla soglia comunitaria	2,0%
Superiore alla soglia comunitaria e fino ad €1.000.000	1,5%
Oltre €1.000.000	1,0%

2. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura.

3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione (Corte Conti Puglia delibera 162/2018)

Articolo 7

(Ripartizione del fondo incentivante)

1. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente articolo 6 i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle percentuali indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento

2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

3. I collaboratori sono i dipendenti che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) e indipendentemente dalla categoria, profilo professionale e servizio di appartenenza, svolgono effettivamente parte o tutto l'insieme delle azioni e mansioni, materiali o intellettuali, che caratterizzano l'attività stessa, secondo un criterio di stretta correlazione funzionale e teleologica. I collaboratori sono preventivamente e motivatamente individuati per iscritto (es. nella determinazione a contrarre) e per ciascuno di essi è fissata la percentuale di incentivo correlata all'attività che sono incaricati di svolgere. L'individuazione di un dipendente appartenente a un servizio diverso da quello competente per materia deve essere autorizzata dal relativo responsabile.

4. L'aliquota dell'incentivo destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del Responsabile dell'area sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività detratta della quota assegnata ai collaboratori.

5. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del relativo compenso al personale interno.

6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organizzazione medesima, ovvero qualora una o più attività di cui al comma 11 non sia prevista per qualsiasi motivo, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 8.

Articolo 8
(Fondo per l'innovazione)

1. Il fondo per l'innovazione come determinato al comma 6 dell'articolo 6 viene computato su tutte le forme incentivanti a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

3. Il soggetto competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile dell'area Finanziaria.

Articolo 9
(Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo)

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Procedimento, in conformità agli atti di preventiva costituzione dei gruppi, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile di area qualora non sia identificato con il Responsabile del procedimento su parere motivato di quest'ultimo. Qualora il Responsabile di area sia anche Responsabile del procedimento la determina di liquidazione sarà di competenza del Segretario comunale che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile di area.

3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.

4. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

5. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, compresa l'IRAP.

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente (intesi in termini di competenza e non di cassa, facendo riferimento al momento in cui matura il diritto del dipendente alla percezione dell'incentivo), anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti.

7. La liquidazione avverrà, su proposta del Responsabile del procedimento, con cadenza periodica per tutte le attività specifiche definitivamente concluse.

8. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale stessa, una quota parte, non superiore al 25% dell'incentivo complessivamente previsto. La quota residua del fondo viene ripartita tra i dipendenti comunali in base ai normali criteri di cui all'art. 7.

9. In caso di non raggiungimento dell'esecuzione dell'opera/fornitura o servizio per interruzione del

procedimento non dipendente dal dipendente pubblico autorizzato, le percentuali individuate per il Responsabile della programmazione e per il Responsabile del procedimento, saranno comunque liquidate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

10. Nel caso di appalti/concessioni di servizi o forniture aventi una durata ultrannuale, l'incentivo al RUP e al Responsabile dell'esecuzione viene erogato al 40% alla prima esecuzione del contratto e la rimanente percentuale equamente suddivisa negli anni di durata del contratto stesso.

Articolo 10

(Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato)

1. Ai sensi dell'art.113, comma 3, terzo periodo, del Codice si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento viene ridotto nei seguenti casi:

- a) Incremento di costo dell'opera/servizio/fornitura appaltata o data in concessione;
- b) Incremento dei tempi di esecuzione;

2. La riduzione verrà operata, previo contraddittorio, nei confronti dei dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo. La riduzione, di pari importo, viene sempre applicata anche nei confronti del Responsabile del Procedimento.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini lineari e generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'appalto (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni, purchè riconosciute formalmente dalla Giunta comunale:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art.106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del Codice;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Articolo 11

(Spese a carico dell'ente e copertura assicurativa dei rischi professionali)

1. Tutte le spese occorrenti all'espletamento delle funzioni tecniche incentivate, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.

2. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art.24, comma 4, del Codice che stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei

rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.”

3. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono.

Articolo 12

(Varianti)

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

2. Ove la variante, comunque denominata, fosse prevedibile con la normale diligenza tecnica ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. e) del Codice, l'incentivo non è riconosciuto ad alcun dipendente.

Articolo 13

(Interpretazione e rinvio)

1. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono titolati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:

- a) i dipendenti interessati dalla ripartizione;
- b) i Responsabili di area competenti per materia;
- c) il Segretario comunale;
- d) il Sindaco e tutti gli Assessori.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 14

(Norme transitorie ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

2. Gli incentivi previsti dal presente regolamento sono riconosciuti per tutte le **attività** poste in essere dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del Codice, per le quali sia già stato formalmente approvato l'apposito fondo e non si sia già provveduto alla liquidazione a seguito del completamento certificato dell'opera/servizio/fornitura.

3. Gli incentivi di cui al presente regolamento maturati dal 01.01.2018 sono esclusi dal tetto del fondo del salario accessorio in applicazione della deliberazione della Corte dei Conti n. 6/SEZAUT/2018.

4. Per i procedimenti in corso, entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento i Responsabili di area provvedono, ognuno per la propria competenza:

- a) ad individuare i gruppi di lavoro, per ogni appalto/concessione in corso, destinatari dell'incentivo con le relative aliquote;
- b) ad individuare il direttore dell'esecuzione.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti e contrastanti con quanto contenuto nel presente regolamento.

TABELLA 1***Ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori***

Funzione affidata	Fase programmazione	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale %
	5%	20%	15%	60%	
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		7%	9%	12%	28%
Verifica progettazione		10%			10%
Direzione lavori/contabilità				25%	25%
Coordinatore sicurezza				5%	5%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione				7%	7%
Collaboratori tecnici	1,5%	1,5%	1%	5%	9%
Collaboratori giuridico amministrativi	1,5%	1,5%	5%	6%	14%

TABELLA 2***Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni***

Funzione affidata	Fase programmazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale %
	5%	25%	70%	100%
Responsabile della programmazione	2%			2%
Responsabile del procedimento		15%	25%	40%
Direttore dell'esecuzione			25%	25%
Verificatore conformità/certificatore reg. esec.			10%	10%
Collaboratori tecnici	1%	2%	2%	5%
Collaboratori giuridico amministrativi	2%	8%	8%	18%